

Assegnazione di spazi per l'esercizio della pratica naturista

Concessione n. 63/2004 rilasciata dalla Regione Emilia Romagna.

IL SINDACO

Premesso che:

- il naturismo è un movimento nato da oltre un secolo per opporsi agli eccessi dell'urbanesimo, che promuove una vita sana in armonia con le leggi della natura e nel rispetto dell'ambiente e del territorio;
- detto movimento professa, tra l'altro, la pratica del nudismo, come condizione necessaria per un'armoniosa espansione delle forze fisiche e psichiche e che, inteso come nudità integrale in promiscuità di sessi e di età fra persone consenzienti, riveste carattere sociale, è spontaneo ed educativo;
- solo in Europa, si calcolano oltre 17 milioni di naturisti con oltre 700 strutture turistiche con possibilità di soggiorno ed innumerevoli palestre, piscine, saune a loro riservate e che la sua diffusione è divenuta un aspetto della modifica del costume e nella cultura collegandosi all'esigenza di un miglior rapporto con la natura e con un ambiente tutelato, la cui funzione è attuata con il medesimo rispetto;
- negli ultimi 40 anni, il naturismo si è diffuso anche in Italia, con la nascita di numerose associazioni, anche in gemellaggio con quelle straniere, le quali reclamano "oasi naturalistiche" che consentano ai propri associati, fornendo loro precise regole di comportamento ed apposite strutture, di esporsi liberamente al sole;

considerato che:

- l'attuale condizione d'indeterminatezza causa una mescolanza tra i nudisti e coloro che non lo sono con reciproco imbarazzo, mentre sia gli uni che gli altri hanno diritto che sia tutelata la loro sensibilità;
- per una maggiore valorizzazione dell'offerta turistica, è opportuno strutturare un segmento di turismo a tutela di chi lo pratica;
- per motivi di riservatezza, tutela della privacy, tutela dell'ambiente nonché per motivi di ordine pubblico l'Amministrazione Comunale intende garantire la pratica del naturismo consentendo l'organizzazione, la delimitazione e la predisposizione di spazi atti a favorire l'esercizio di tale pratica;
- Vista l'istanza presentata dal Comune di Ravenna in data 11 Marzo 2004 alla Regione Emilia Romagna - Ufficio Demanio di Ravenna - intesa ad ottenere una concessione temporanea di un tratto di arenile ubicato a Sud dell'abitato di Lido di Dante per la pratica del naturismo, dal 13 Giugno al 12 Settembre 2004;

preso atto che:

- l'area individuata per l'esercizio delle pratiche del naturismo si trova in adiacenza alla riserva naturale orientata duna costiera ravennate e foce torrente Bevano;

Visti :

- la costituzione della riserva naturale orientata duna costiera ravennate e foce torrente Bevano ai sensi del D.M. 5 Giugno 1979;
- la concessione Demaniale Marittima n. 63/2004 -Rep.435/2004- rilasciata dalla Regione Emilia Romagna – Ufficio Demanio sez. di Ravenna - ;
- gli artt. 50 e 54 del D.L. 18 Agosto 2000, n.267, “ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- l'art. 19 dello Statuto Comunale;

Premesso quanto sopra esposto in narrativa

- a) **Individua** uno spazio pubblico comprensivo di arenile destinato alla pratica del naturismo in località Lido di Dante (spiaggia libera a Sud del lido omonimo con inizio a mt. 150 dal pennello di difesa esistente in prossimità dello stradello pinetale esistente per mt. 500 come da planimetria allegata). Tale spazio, appositamente segnalato con cartelli e tabellazioni, è riservato alla pratica del naturismo dal 13 Giugno al 12 Settembre 2004;
- b) **Dispone** che l'accesso all'area suddetta avvenga utilizzando **esclusivamente** l'arenile o lo stradello pinetale all'uopo segnalato con apposita tabellazione, vietando conseguentemente a chiunque, al fine di preservare l'ecosistema dunoso a ridosso della concessione, l'occupazione, il passaggio e l'attraversamento , al di fuori dello stradello suddetto, della duna costiera;
- c) **Vieta** a chiunque, al fine di preservare l'ecosistema dunoso a ridosso della concessione, l'occupazione, il passaggio e l'attraversamento al di fuori dello stradello di cui al punto b).
- d) **Dispone** che le infrazioni saranno punite secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di sanzioni amministrative del Comune di Ravenna, in riferimento all'Art. 7 bis del D.lgs 268/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 ad Euro 500,00, nei modi e nelle forme di cui alla Legge 689/81.

Proventi e ricorsi al Sindaco del Comune di Ravenna.

Avverte che:

ricorso avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni..

Si individuano, quali Organi preposti all'esecuzione della presente Ordinanza, la Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia.

Il Sindaco

(VIDMER MERCATALI)